

- il prezzo di vendita delle azioni della società della difesa, transattivamente determinato in lire 437 miliardi.

Sulla base di calcoli effettuato da suoi esperti seguendo i criteri indicati nel c.d. lodo Caianiello il Commissario liquidatore ha dato ragione della convenienza per EFIM di siffatto prezzo;

- le somme che EFIM deve corrispondere a Finmeccanica per il cosiddetto "riproporzionamento" del personale.

La vicenda è stata innanzi narrata. Rimanevano dubbi interpretativi sugli elementi formativi di detta appostazione, anche per la mancanza di indicazioni da parte del Ministero del Tesoro al quale il Commissario si era rivolto.

Con lettera del 4 maggio 1998, corredata da documentazione e da parere legale pro-veritate, Finmeccanica determinava in lire 163 miliardi il costo sostenuto per il riproporzionamento del personale e proponeva in data 19 maggio 1998 di transigere a questo titolo per lire 140 miliardi a saldo e stralcio di ogni sua pretesa.

Il Commissario Liquidatore dell'EFIM, premesso che a tale titolo vi era appostazione nello stato passivo dell'EFIM in l.c.a. riteneva di dover dare seguito alla richiesta transattiva di Finmeccanica, sottoponendola al provvedimento autorizzativo dell'Autorità di Vigilanza e dello stesso Consiglio dei Ministri.

- le somme da corrispondere alle società della difesa, e per esse a Finmeccanica che le aveva acquistate, per il trasferimento dei beni patrimoniali e dei rapporti giuridici per commesse con Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela, Indonesia, determinati in lire 695 miliardi nel lodo Mirabelli venivano transatte in lire 335 miliardi a saldo di ogni e qualsiasi domanda svolta da Finmeccanica nella procedura arbitrale conclusasi con il lodo Mirabelli, null'altro dovendosi le parti l'una all'altra per nessuna pretesa direttamente o indirettamente collegata allo svolgimento di tale procedura.

Viene altresì previsto che, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 27 ottobre 1994 n. 910, le azioni di Armamenti e Aerospazio sono trasferite al Ministero del Tesoro e sono dunque entrate nella titolarità dello stesso. Chi di competenza provvederà ad ogni formalità necessaria al fine di far risultare l'intestazione delle azioni in senso conforme alla titolarità delle stesse da parte del Ministero del Tesoro.

Formano oggetto di transazione anche gli indennizzi dovuti a Finmeccanica in ordine alla clausola del contratto di trasferimento delle azioni delle società della difesa relativa alla garanzia di commesse da parte del Ministero della Difesa.

L'intero contratto transattivo veniva inizialmente subordinato anche al raggiungimento di un'intesa tra Finmeccanica e Ministero del Tesoro sul punto.

A detto titolo Finmeccanica avanzava prima al Ministero del Tesoro e poi ad EFIM la richiesta della corresponsione di una somma da un minimo di lire 178 miliardi ad un massimo di lire 453 miliardi per indennizzi dovuti per mancata assegnazione di commesse, ai sensi di quanto previsto dai contratti di cessione delle aziende della difesa ex EFIM.

Come si è detto il piano di ristrutturazione industriale delle aziende della difesa ex EFIM approvato con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria n. 9484/73 del 4 agosto 1993 e, facendo seguito a questo, i contratti di cessione di azienda conclusi tra EFIM e Finmeccanica il 12 febbraio 1994 e il contratto di cessione di azioni concluso fra le stesse il 30 dicembre 1994, prevedono che, nel caso di mancato ottenimento da parte delle aziende della difesa di commesse dal Ministero della Difesa nei tempi di cui a una tabella allegata e al piano e ai contratti, EFIM è tenuta a pagare indennizzi. L'obbligo di EFIM è garantito dal Ministero del Tesoro.

Si tratta in sostanza di clausole attuative di scelte politiche, alle quali EFIM era sostanzialmente estranea, fatto questo sottolineato più volte dal commissario EFIM.

Alla richiesta di Finmeccanica il Commissario EFIM rispondeva che pur essendo l'ente civilisticamente obbligato all'adempimento della clausola contrattuale, pur tuttavia l'ente stesso è estraneo sostanzialmente alle causale dell'obbligo di indennizzo; a ciò conseguiva la necessità di una approfondita istruttoria sulla fondatezza sia nell'an che nel quantum della domanda di Finmeccanica.

Questa, preso atto della risposta di EFIM, proponeva, con nota del 20 maggio 1998, che nel contesto della transazione globale dei rapporti in contenzioso il riconoscimento e il versamento, a saldo e stralcio di ogni sua pretesa per gli indennizzi di cui si parla, la somma che sarebbe risultata dalla fairness opinion avuta dal Ministero del Tesoro a seguito delle istanze trasmesse da Finmeccanica, e purchè tale somma non fosse inferiore a lire 175 miliardi.

Il Commissario liquidatore, ritenendo che EFIM è strumento ed articolazione del Tesoro in base alla legislazione speciale - segnatamente agli effetti del pagamento di cui alla legge 738/1994, e dell'indennizzo di cui si tratta ai cui rapporti sostanziali EFIM è estraneo - accedeva alla richiesta di Finmeccanica, sul presupposto della fairness opinion rilasciata al Ministero del Tesoro da esperti di fiducia del Ministero, sottoponendola all'autorizzazione

dell'Autorità di Vigilanza e dello stesso Consiglio dei Ministri. Non sussistevano infatti a suo parere obblighi di EFIM di partecipare alle determinazioni degli esperti del Ministero del Tesoro in relazione ad eventualità di azioni di regresso del Ministero verso EFIM, perchè la suindicata natura della liquidazione EFIM di strumento ed articolazione del Ministero del Tesoro rende implausibile tale azione per un obbligo che lo stesso Ministero ha imposto ad EFIM.

La somma di lire 175 miliardi per gli indennizzi di che trattasi indicata in transazione traeva origine dalla "fairness opinion" rassegnata in data 29 maggio 1998 dai consulenti proff. Poli e Benedetti, ai quali era stata commissionata dal Ministero del Tesoro.

Detta fairness opinion così concludeva: "la richiesta di indennizzo pari a lire 175 miliardi, formulata da Finmeccanica in data 22 aprile 1998 e supportata da calcoli predisposti da Price Waterhouse, pur essendo stata predisposta sulla base di dati stimati che, come tali, andrebbero verificati a consuntivo, può essere ritenuta ragionevolmente congrua, sulla base dei dati e delle informazioni ad oggi disponibili" ⁸.

⁸ - La conclusione dei proff. Poli e Benedetti era motivata nei seguenti termini:

"In merito alla congruità dei calcoli predisposti dal Price Waterhouse e ripresi da Finmeccanica nella propria proposta transattiva di determinazione dell'indennizzo a fronte di commesse statali garantite, sulla base delle argomentazioni e delle verifiche compiute nei precedenti capitoli, gli scriventi osservano quanto segue:

1. - Le metodologie di calcolo utilizzate da Price Waterhouse consentirebbero di misurare con precisione soltanto a consuntivo l'onere a carico di Finmeccanica in conseguenza di commesse non eseguite: poichè necessariamente i calcoli sono stati effettuati oggi a preventivo, al termine del periodo di garanzia occorrerebbe determinare un eventuale conguaglio positivo o negativo.

2. - Peraltro, la proposta di Finmeccanica ha natura transattiva, e quindi esclude in principio il riconoscimento di ogni eventuale conguaglio conseguente ad un minore o maggiore sviluppo dei piani-commessa rispetto a quanto oggi prospettato; ne consegue che, anche se si dovessero riscontrare variazioni rilevanti rispetto allo scenario ipotizzato (quali, ad esempio, un'assegnazione dopo il 2002 di commesse che in base alla proposta Finmeccanica non rientrano nel periodo di garanzia e quindi concorrano integralmente al calcolo dell'indennizzo, ovvero una mancata assegnazione di commesse previste per il periodo 1998-2002, queste non avrebbero alcuna influenza sull'indennizzo come oggi determinato.

3. - L'entità delle differenze di fatturato negli scenari in base al piano e in base alle specifiche commesse è anch'essa stimata e frutto di ipotesi fondate sulle ultime informazioni disponibili sul piano difesa: gli scriventi hanno preso atto dei dati di scostamento di fatturato previsti da Finmeccanica anche in relazione alla verifica di ordine generale compiuta da Price Waterhouse. La compensazione di commesse non assegnate o svolte con altre di nuova assegnazione risulta essere un procedimento equo e sostanzialmente corretto.

4. - Posto quindi che agli scriventi è richiesto di determinare la congruità di determinati calcoli effettuati oggi in funzione di possibili diversi scenari futuri, l'operazione principale ai fini della congruità è stata quella di verificare se i dati oggi stimati siano o meno ragionevoli ed eventualmente supportati da dati a consuntivo.

5. - Per quanto esposto, gli scriventi ritengono che i calcoli presentati da Price Waterhouse siano basati su metodologie sostanzialmente corrette, che sono volte a determinare oggi, con

Il Ministero del Tesoro, al quale il Commissario si era rivolto per la necessaria autorizzazione alla stipula della transazione, riteneva che sul punto il commissario stesso non doveva limitarsi a recepire la valutazione effettuata autonomamente da detto Dicastero al fine di verificare l'esposizione del Tesoro quale garante e la congruità delle richieste di Finmeccanica, ma doveva pronunciarsi sul quantum degli indennizzi.

Il Ministero riteneva, infatti, che la impostazione data dal Commissario EFIM contrastava evidentemente con la funzione di autorità di vigilanza ad esso assegnato dall'art. 4 comma 3 del d.l. N. 487/92 covertito nella legge n. 33/1993 delineando un conflitto di interessi in capo al Tesoro, il quale non poteva autorizzare se stesso in materia di indennizzi.

Il Commissario EFIM, con lettera del 27 luglio 1998, pur non condividendo sul piano giuridico le affermazioni del Ministero del Tesoro, faceva comunque presente che per accedere alla richiesta dell'Amministrazione avrebbe dovuto chiedere un autonomo parere, che se difforme da quello acquisito dal Tesoro avrebbe fatto decadere la proposta transattiva di Finmeccanica.

Il Ministero ribadiva la propria posizione con lettera del 3 settembre 1998.

Il Commissario, pur confermando che in linea di principio non ravvisava la temuta posizione di conflitto, riteneva doveroso tener conto delle preoccupazioni espresse dal Ministero del Tesoro. Conseguentemente, anche allo scopo di sollevare il Ministero da qualunque determinazione potenzialmente conflittuale, concordava con Finmeccanica l'affidamento ad un arbitro nominato congiuntamente da EFIM e Finmeccanica della valutazione di congruità della fairness opinion rilasciata al Ministero, e la conseguente determinazione, qualora tale verifica avesse esito positivo, della somma da pagare a Finmeccanica.

Veniva così conferito da parte di EFIM e Finmeccanica al prof. Vincenzo Pinto l'incarico sotto forma di arbitrato di valutare la congruità della somma di lire 175 miliardi quale indennizzo.⁹

ragionevolezza gli oneri a carico delle società difesa ex EFIM (oggi divisioni Finmeccanica) per via di commesse parzialmente eseguite o non eseguite nel periodo 1997-2002.

6. - Fermo l'assunto in merito al "fatturato" e sia per con le limitazioni conoscitive in precedenza esposte, i calcoli di Price Waterhouse hanno trovato riscontro indiretto con l'andamento specifico delle aziende difesa ex EFIM dell'esercizio 1997.

9 - A) valutare "..... se è congruo che EFIM corrisponda a Finmeccanica la somma di lire 175 miliardi richiesta da Finmeccanica a titolo di indennizzo ai sensi del decreto interministeriale n. 948473 del 4 agosto 1993 e dell'art. 8.1 dei contratti del 12 febbraio 1994", tenendo conto:

1. "dei criteri di valutazione fissati dal lodo emesso dal Collegio arbitrale presieduto dal Prof. Caianiello";

2. "delle risultanze degli atti";

3. "della richiesta di autorizzazione del Commissario liquidatore di EFIM datata 6 luglio 1998";

La decisione, inappellabile, doveva essere emessa entro il giorno 10 settembre.

Il Prof. Pinto rassegnava in data 10 settembre 1998 il parere estimativo richiesto concludendo sulla base di una disamina degli atti citati nell'incarico, per la congruità della somma di lire 175 miliardi quale indennizzo dovuto da EFIM a Finmeccanica e determinando che EFIM versi a Finmeccanica detta somma con le modalità previste nella convenzione transattiva.

Al di là della valutazione giuridica del contenuto dell'incarico (che sembrerebbe più una valutazione estimativa che un arbitrato, posta la immodificabilità a titolo di transazione della somma di 175 miliardi), quanto sopra per volontà delle parti veniva a modificare sul piano giuridico formale lo schema di transazione.

Come si vede anche in questa fase sono stati tenuti comportamenti maggiormente improntati a deferire responsabilità piuttosto che a raggiungere il fine pubblico nel modo più economico possibile. Sussistono fondati dubbi - innanzi esternati - di legittimità e di convenienza sull'inserimento nel piano di risanamento delle società della Difesa e nei contratti di compravendita della assicurazione di commesse da parte dello Stato per un periodo di un decennio successivo al contratto e della conseguente previsione di indennizzi, garantiti dal Ministero del Tesoro. Queste scelte ricadono nella responsabilità politica (oltrechè giuridica) del Ministro del Tesoro e del Governo dell'epoca. Esse poi sono state trasferite in clausole contrattuali, obbligatorie per la parte contraente e per il garante.

La transazione in sè va valutata solo sulla base della esistenza di detta clausola. Da una parte perciò EFIM è tenuta ad adempiere alla clausola dei contratti sottoscritti, quale che sia la genesi esterna alle parti contraenti dell'inserimento di dette clausole. Detta genesi potrebbe se del caso essere fatta valere solo nel rapporto interno alla liquidazione tra autorità di vigilanza e commissario liquidatore.

D'altro canto però non sembrano sussistere margini per il conflitto di interessi paventato dal Ministero del Tesoro.

4. "della farness opinion di cui al punto 5.13 delle premesse della Convenzione transattiva del 16 giugno 1998";

B) "... che EFIM deve corrispondere la somma di lire 175 miliardi nel contesto e con le modalità di cui al punto 8 della citata Convenzione transattiva, sostituendosi la predetta decisione al provvedimento ivi contemplato", solo qualora la valutazione di cui al punto A) corrisponda alla richiesta di Finmeccanica.

Va innanzitutto in proposito riaffermato che il Ministero del Tesoro quale autorità di vigilanza della liquidazione ai sensi dell'art. 4, 3° c. della legge n. 33/1993 ha il potere di direzione della liquidazione, al quale si deve conformare il Commissario organo attivo della liquidazione. Ambedue i soggetti tutelano in fasi ed in forme diverse il medesimo interesse pubblico, al quale deve conformarsi la valutazione dell'autorità di vigilanza nell'esame degli atti del Commissario, oltrechè ovviamente al rispetto delle leggi ed a criteri di economicità.

Sotto quest'ultimo profilo l'accettazione da parte di EFIM delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente del Ministero del Tesoro esclude in radice qualsiasi posizione conflittuale (semprechè il Ministero del Tesoro abbia ritenuto attendibile il parere richiesto).

Sul piano sostanziale peraltro, tenuto conto anche della posizione giuridica del Ministero del Tesoro quale garante delle obbligazioni EFIM, la valutazione della convenienza di transigere con Finmeccanica le obbligazioni contrattuali ad un determinato importo assume il valore giuridico di codecisione dovendo in essa convergere gli interessi - peraltro sostanzialmente coincidenti - sia della liquidazione EFIM che del Ministero del Tesoro quale obbligato di regresso oltrechè come organo amministrativo - politico portatore dell'interesse pubblico che aveva dato luogo all'inserimento delle clausole contrattuali.

In quest'ultima veste, peraltro il Ministero del Tesoro non è assoggettato (come invece sembra ipotizzarsi nella lettera del 3 settembre 1998) ad alcuna autorizzazione agendo nella propria veste istituzionale.

Attraverso articolazioni del procedimento nè necessarie nè utili si è gravato l'erario pubblico di una ulteriore spesa per l'acquisizione di un parere, obbligatoriamente confermativo (o negativo) di un precedente parere e la cui rispondenza ad uno scopo avrebbe potuto valutarsi solo se il Ministero del Tesoro non fosse stato convinto della fairness opinion già conseguita.

Oltre al contenzioso tra EFIM e Finmeccanica il contratto riconosce debiti di quest'ultima nei confronti di Finanziaria Ernesto Breda e di Otobreda Finanziaria nonchè chiude transattivamente controversie fra Finmeccanica e Nuova Safim ¹⁰.

La conclusione positiva della vicenda è apprezzabile sia perchè pone fine ad una serie di spese aggiuntive al già onerosissimo trasferimento delle società della difesa (che è costato al contribuente una cifra assai vicina ai 4.500 miliardi

¹⁰ - Per l'autorizzazione a queste ultime transazioni il Ministero del Tesoro, stante l'innanzi ricordato conflitto di interesse del Commissario liquidatore EFIM, ha nominato un curatore speciale.

di lire) dovute ad un contenzioso che almeno in larga parte non sarebbe nato se si fossero adottate più attente disposizioni legislative o comunque stipulate più puntuali clausole contrattuali ed il cui rapido superamento avrebbe richiesto una più volitiva regia da parte del Ministero del Tesoro, organo di vigilanza dell'EFIM e proprietario attraverso l'IRI della maggioranza delle azioni di Finmeccanica.

Restano però ferme le considerazioni negative sull'intera vicenda del trasferimento a Finmeccanica delle società della Difesa. Va rilevato che pur dopo la ricapitalizzazione delle società della difesa per oltre 4.000 miliardi di lire ed all'accollo allo Stato delle partite debitorie delle commesse Iran, Iraq, ecc. , nonché della spesa per il riproporzionamento del personale Finmeccanica a fronte di un prezzo transattivamente fissato in lire 437 miliardi, consegue anche indennizzi per lire 175 miliardi per mancate commesse e per 335 miliardi per partite che erano sostanzialmente passive (e per questo motivo inizialmente escluse dalla vendita delle società della difesa).

In sostanza Finmeccanica acquisisce vantaggi finanziari superiori al prezzo pagato per l'acquisto della società della difesa. Detti vantaggi si possono giustificare solo in relazione alla situazione economico - industriale delle imprese acquistate nonché alla realizzazione degli innanzi descritti fini pubblici di conservazione dei posti di lavoro e di mantenimento in mano pubblica delle aziende strategiche della difesa.

Peraltro detti risultati, che si debbono ritenere essenziali e strategici per il Governo italiano, avrebbero potuto essere conseguiti attraverso un più lineare percorso, stante anche la possibilità di concedere aiuti di Stato alle società della difesa (settore escluso dalle regole comunitarie).

Ad oggi, peraltro, non risulta che il Ministero del Tesoro abbia autorizzato EFIM alla stipula della transazione.

Infatti con lettera in data 23 settembre 1998 il Ministero del Tesoro ha comunicato al Commissario liquidatore EFIM che non poteva adottare gli atti di sua competenza entro la data dello stesso 23 settembre 1998, riservandosi di concludere l'iter procedurale in tempi ragionevolmente brevi.

Con lettera in data 2 ottobre 1998 il Commissario EFIM preso atto della comunicazione, rappresentava le esigenze di una rapida decisione, quale che sia, in relazione alla importanza anche economica degli interessi in gioco.

Va rilevato che, ove non si addivenga alla transazione, si riaprirebbe tra EFIM e Finmeccanica l'ampio ed articolato contenzioso innanzi descritto in relazione sia al prezzo dei contratti di compravendita delle società della difesa sia

al trasferimento di rapporti giuridici IRAN, IRAQ ecc. ed Armamenti e Aerospazio.

Solo potenziale è invece il contenzioso in ordine agli indennizzi per le commesse da parte del Governo italiano e per il “riproporzionamento del personale”. Anche questi temi, però, sono stati oggetto di differenziate posizioni non facilmente componibili in via non contenziosa in una sede diversa da quella transattiva.

Da ultimo il Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 dicembre 1998 ha preso atto dello schema di transazione.

Peraltro non è ancora intervenuta l'autorizzazione alla stipula del contratto da parte del Ministro del Tesoro, autorità di vigilanza, e la conseguente sottoscrizione dell'atto transattivo fra le parti.

c) - Settore Ferroviario

Il settore Ferroviario comprendeva le società Breda Costruzioni Ferroviarie, Avis, Cometra, Breda Transportation, Breda MenariniBus e CPA sud.

Dette società erano controllate direttamente o indirettamente da Aviofer, a sua volta controllata al 100% da EFIM.

In data 28/3/1995 la Finmeccanica aveva presentato la propria proposta per l'acquisto delle attività dei complessi aziendali di Breda Costruzioni Ferroviarie, Breda Menarinibus e CPA Sud.

La proposta era stata dichiarata inaccettabile dal Commissario Liquidatore dell'EFIM, perchè il prezzo offerto era ritenuto troppo basso dalla società di consulenza nominata dal Ministero del Tesoro; il ricavato avrebbe soddisfatto i creditori solo parzialmente e pertanto l'intervento dello Stato era subordinato all'avviamento della procedura di liquidazione delle società del settore ferroviario (vedi art. 5 della legge 33/93).

Con atto del 12.5.1995 il Commissario liquidatore dell'EFIM segnalava all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 13 della legge 287/90 l'accordo concluso il 12./3/1992 tra EFIM e Finmeccanica che prevedeva un reciproco diritto di prelazione in caso di vendita di partecipazioni azionarie dirette o indirette in società operanti nel settore ferroviario. L'Autorità garante non ha ritenuto illegittimo detto diritto di prelazione.

La società ABB e Costat Masnaga, interessate all'acquisto del settore ferroviario, in presenza della suddetta prelazione si sono ritirate lasciando la Finmeccanica quale unica potenziale acquirente.

A seguito della valutazione delle società del settore ferroviario, effettuata il 3 aprile 1996 da Mediobanca, l'EFIM e Finmeccanica hanno concordato con verbale redatto dal Ministero del Tesoro il 10 aprile 1996, di concludere tra loro un contratto di compravendita delle azioni di Breda Costruzioni Ferroviarie, Avis e Cometra, condizionandone l'esecuzione al fatto che le società fossero ricapitalizzate al 31/12/1995 con conversioni di crediti e immissione di risorse

Tali interventi di aumento capitale alle società del settore Ferroviario, sono stati approvati con decreto interministeriale n. 752302 del 26 novembre 1996, a cui ha fatto seguito il decreto interministeriale n. 752715 del 17 dicembre 1996 recante l'approvazione di una integrazione al precedente; la stessa U.E., con comunicazione del 4 dicembre 1996, ha stabilito che gli interventi di ricapitalizzazione del settore suddetto non costituiscono aiuti di stato sottoposti a divieto comunitario.

Con atto 30 luglio 1996, sottoscritto dalle parti interessate, è stato conferito a Finmeccanica mandato a gestire le società del settore Ferroviario sino al 31/1/1997.

Il procedimento di cessione delle società del settore ferroviario (compresa la Holding Aviofer) si è chiuso il 30 gennaio 1997 con il perfezionarsi della vendita delle azioni a Finmeccanica al prezzo di 38,3 miliardi di lire.

Finmeccanica, inoltre, con il citato verbale del 10 aprile 1996, si era dichiarata pronta ad acquistare le attività della Breda Fucine Meridionali, conservando il rapporto di lavoro con le maestranze. In data 30 aprile 1996 è stato perfezionato da parte di Breda Fucine Meridionali il mandato a Finmeccanica della gestione del ramo d'azienda.

La società Breda Fucine Meridionali è stata posta in liquidazione coatta amministrativa il 21 agosto 1996.

Ciò è stato conseguenza della determinazione in data 29 maggio 1996 della commissione delle Comunità Europee, la quale relativamente alla Breda Fucine Meridionali S.p.A., ha ritenuto aiuti di Stato:

- a) i conferimenti di capitale per un ammontare di 12 miliardi di lire;
- b) i ripianamenti delle perdite per 50,8 miliardi di lire;
- c) i finanziamenti accordati dalla Finanziaria Ernesto Breda e dall'EFIM, tradottisi in un indebitamento di BFM nei confronti delle due società madri di 63 miliardi di lire.

E' stato pertanto intimato allo Stato italiano di procedere al recupero degli aiuti versati (per l'ammontare complessivo di lire 125,8 miliardi di lire, oltre interessi) ed alla sospensione immediata, limitatamente alla B.F.M., ed alla disapplicazione delle disposizioni relative alla sospensione del rimborso dei crediti concessi dalle istituzioni finanziarie pubbliche.

Le penali sono così rimaste a carico di BFM l.c.a. e quindi della liquidazione EFIM.

d) - Settore Alluminio

L'art. 2 comma 2, lett. d), del D.L. 19 dicembre 1992 n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1993 n. 33 prevedeva un piano 1992/1995 per la cessione delle attività e dei beni del settore alluminio, presentato dal Commissario Liquidatore ed in seguito approvato con decreto interministeriale del 21 gennaio 1993. Successivamente, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge 738/94, con decreto n. 547209 del 15 maggio 1995, del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell'Industria. Il piano suddetto veniva innovato con la previsione della possibilità di mettere in liquidazione le società del settore.

La modifica normativa si è resa necessaria al fine di consentire interventi dell'EFIM nel settore che, in continuazione d'attività, avrebbe sopportato perdite rilevanti. Infatti l'ammissibilità dei finanziamenti è stata concessa da parte dell'Unione Europea alla condizione che il piano prevedesse la cessione delle attività e la liquidazione delle società secondo la normativa EFIM (art. 5 legge 33/93) ¹¹.

¹¹ - La conclusione dell'accordo è stata subordinata all'approvazione da parte della commissione CE del pagamento dei debiti congelati.

La commissione CE ha chiuso positivamente, dopo una lunga trattativa che ha visto protagonisti il Commissario liquidatore dell'EFIM, i Ministeri degli Affari Esteri, Industria e Tesoro, la procedura di infrazione per aiuti di Stato concessi ad Alumix prima della liquidazione EFIM, sia sotto forma di iniezioni di capitale per 400 miliardi, sia sotto forma di riduzione delle tariffe elettriche.

La Commissione ha valutato la questione nel suo complesso prendendo in considerazione il piano di ristrutturazione elaborato dal Commissario liquidatore dell'EFIM ed approvato dai Ministri competenti che prevedeva come soluzione definitiva l'operazione di privatizzazione del settore dell'Alluminio, e la cessione ad Alcoa, che è stata valutata positivamente dalla Commissione CE perchè rispondente ai criteri stabiliti negli impegni presi dal governo italiano di privatizzare le imprese pubbliche (cosiddetto accordo Andreatta - Van Miert) rilevando che tale cessione avrebbe permesso la trasformazione di Alumix da impresa pubblica a impresa privata, redditizia e non più dipendente dall'assistenza statale in un quadro di ristrutturazione che ha consentito una valutazione e una decisione globale.

La Commissione ha riconosciuto l'esistenza di aiuti di Stato anche nella cessione ad Alcoa che è stata fatta ad un prezzo forse inferiore a quello che avrebbe potuto ottenere un investitore privato, ma che ha consentito il mantenimento per cinque anni del livello occupazionale.

Infatti, partendo dal presupposto che si tratta di un trasferimento di azienda e non solo di vendita di cespiti, tanto che Alcoa non si limita ad acquisire le attività di impresa ma ne assume gli impegni e le obbligazioni, anche se con la notevole eccezione dei debiti congelati, il fatto che Alcoa abbia accettato determinate condizioni, quali il mantenimento dei livelli occupazionali e di alcuni impianti principali, la cui redditività e competitività va valutata criticamente, ha influito sul prezzo. La Commissione CE ha tuttavia risolto positivamente la questione tenendo conto delle esigenze di sviluppo regionale presenti nel caso della cessione Alumix-Alcoa. In considerazione del fatto che le condizioni relative all'occupazione si

La stessa legge 738/94 ha stanziato un importo non inferiore a lire miliardi 1.500 per provvedere al pagamento integrale dei creditori al 17 luglio 1992 della società Alumix e sue controllate al 100%. A tal fine l'Alumix, il cui capitale non è interamente controllato da EFIM (99%), è stata equiparata alle controllate dell'EFIM al 100%.

Il procedimento di vendita all'Alcoa Italia S.p.A. delle attività operative delle società Almax S.p.A., Sardai S.p.A., Alures S.c.p.a. e Alumix S.p.A. nonchè delle azioni che quest'ultima detiene nelle sue controllate, (ad esclusione delle partecipazioni in Eurallumina), si è conclusa dopo le operazioni di offerta pubblica e le trattative inerenti le cessioni delle partecipazioni e delle attività suddette con la stipula, in data 29 marzo 1996, del contratto di cessione.

A seguito dell'atto di cessione delle attività operative del settore alluminio all'Alcoa Italia, l'EFIM ha direttamente incassato il prezzo pattuito nella misura di lire miliardi 406, successivamente accreditato alle società suddette.

Sono state cedute, inoltre:

- a) la società Tubettificio Europeo, con contratto del 13/6/1996, alla società M.B.O. srl., al prezzo di lire miliardi 12 più un rimborso dei debiti per 16 miliardi di lire.
- b) la società Comital S.p.A. con contratto del 31/10/1996, alla società Saiag ed Efibanca, al prezzo di 38,5 miliardi più un rimborso dei debiti per lire miliardi 40.
- c) i seguenti stabilimenti, di proprietà della Alumix:
 - Trafilerie e Corderie (Ve), alla società Trafilerie e Corderie S.p.A. (Ve) - Omeca (quale garante), con contratto del 9/10/1996, al prezzo di lire miliardi 3,6 più il valore dei semilavorati e del magazzino;
 - Nembro (BG), alla società Saiag ed Efibanca, con contratto del 31/10/1996 al prezzo di lire miliardi 19,6.

riferiscono a regioni italiane con seri problemi occupazionali e alle quali si applica in particolare l'art. 92, par. 3, lett. a) e c), e che la privatizzazione di Alumix garantisce un'attività redditizia dei vari impianti ed imprese e contribuisce ad uno sviluppo reale e a lungo termine delle zone in questione senza necessità di ulteriori aiuti di Stato, la commissione ha valutato che il prezzo di vendita è adeguato all'impegno assunto da Alcoa di mantenere un livello minimo di occupazione in queste zone per almeno cinque anni.

In conclusione la Commissione CE ha visto nella privatizzazione di Alumix una tappa importante del processo globale di ristrutturazione e di privatizzazione del settore pubblico in Italia, completamente rispondente all'accordo tra la Commissione e il Governo italiano del 27 luglio 1993, con il quale la Commissione ha riconosciuto la garanzia dello Stato a norma dell'art. 2362 del codice civile sui debiti delle società interamente possedute dallo Stato italiano in contropartita dell'impegno del Governo italiano a ristrutturare e privatizzare il settore pubblico.

d) le attività della Nuova Comsal, alla società ILA S.p.A., con contratto preliminare del 13/6/1996, trasformato in definitivo l'8/8/1996, al prezzo di lire miliardi 3,4 più la cessione dei debiti.

e) i rami di attività della società Alutekna, con contratti del 12/4/1995 e 4/5/1995, ad Alutekna Industries S.p.A. e Laval al prezzo, rispettivamente, di lire miliardi 2,7 e 2,8.

Per tutti i contratti suddetti, è stato concordato l'impegno, da parte dell'acquirente/i, del mantenimento degli impianti, della continuità produttiva per 5 anni e degli investimenti.

In data 10 luglio 1997 è stato pubblicato sulla stampa nazionale il bando di vendita delle azioni costituenti il 100% della società Alucasa e/o il 52,1% della società Eurallumina.

Le società del gruppo Alumix in liquidazione coatta amministrativa sono:

decorrenza L.c.a.

ALUTEKNA	4.7.1995
ALMAX ITALIA	23.9.1996
ALURES	21.8.1996
SARDAL	21.8.1996
ALUMIX	29.1.1996
NUOVA COMSAL	23.1.1997
ALUCASA	21.1.1998

e) - **Il personale**

Uno dei fini primari perseguiti nella liquidazione EFIM è stato il mantenimento del livello occupazionale delle società ed imprese facenti parti del gruppo vendute a terzi e la ricollocazione del personale appartenente alle società poste in liquidazione coatta amministrativa.

Oltre al principio generale al quale deve attenersi il commissario liquidatore nella cessione delle azioni o dei complessi aziendali, realizzato attraverso clausole contrattuali a salvaguardia dei livelli occupazionali (normalmente fino a cinque anni), con richiesta di fidejussioni bancarie a garanzia del puntuale adempimento delle clausole stesse, riguardo all'argomento sono operative due leggi che prevedono sia la ricollocazione del personale dell'Efim, delle finanziarie, di servizi finanziari, di servizi e/o caposettore nella Pubblica Amministrazione (legge 738 del 1994), sia il collocamento in pensionamento anticipato di personale in possesso di determinati requisiti (legge 598 del 1994).

Alla data del 20/7/1996, ai sensi dell'art. 10 del d.l. 634/94, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 738/94, sono stati ricollocati complessivamente 216 dipendenti tra dirigenti, quadri, impiegati ed operai, sia dell'Efim che delle società controllate.

Per adempiere a questi ultimi compiti sono state erogate alle società controllate somme per il pagamento degli anni di prepensionamento dei dipendenti delle stesse società e sono state assunte iniziative con la Funzione pubblica per la ricollocazione in ambito statale del personale con esiti positivi.

Come è stato detto, una particolare attenzione è stata posta nella vendita di società e rami di azienda al mantenimento del livello occupazionale raccordandolo ai piani di ristrutturazione industriale, con effetti negativi sul piano del prezzo di vendita ma ampiamente positivi sotto il profilo socio-economico.

Nella generalità dei contratti è stato previsto il mantenimento di posti di lavoro per un quinquennio garantito da fondi specifici e sottoposti a verifiche da parte del venditore.

In talune ipotesi è stato previsto anche l'intervento di enti locali. Esemplificativamente, per la loro significatività in positivo e in negativo, si illustrano i casi di Trafileria e Corderia di Venezia s.p.a. e dell'ex Oto Breda Sud venduta a Fissore.

Nel primo caso nel contratto di vendita del ramo di azienda, che era stato preceduto da un piano industriale alla cui stesura erano intervenuti il Comune e la Provincia di Venezia, l'Associazione industriale di Venezia, le organizzazioni

sindacali, sono state inserite le seguenti clausole di salvaguardia, che vengono riconosciute quale uno dei principali motivi della vendita.

L'Acquirente garantiva che:

- a) avrebbe conservato e mantenuto in funzione gli impianti di Trafileria e Corderia siti in Porto Marghera (VE) per un periodo di 5 anni decorrente dalla data del Closing;
- b) si impegnavano ad eseguire e dare piena e puntuale attuazione al Piano Industriale ed in particolare ad effettuare spese in conto capitale per lire 8.200 milioni indicati nel Piano Industriale entro il periodo di 5 anni;
- c) avrebbe mantenuto impiegati nell'attività n. 36 dipendenti per un periodo di 5 anni dalla data del Closing, salvo che il rapporto di lavoro venisse risolto a seguito di pensionamento conseguito del dipendente o di dimissioni volontarie (non determinate dall'Acquirente).

L'Acquirente s'impegnava inoltre a non procedere a licenziamenti collettivi o procedure di mobilità previsti dalla legge 223/1991, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e salvo il diritto di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in conformità alla legge e ai regolamenti applicabili.

E' stato, inoltre, inserita una clausola di garanzia, secondo la quale l'Acquirente è tenuto al pagamento di una penale dell'importo di 1 miliardo di lire e di lire 50 milioni moltiplicati per il numero di anni intercorrenti tra la data del licenziamento e la scadenza del periodo quinquennale successivo alla Data del Closing, per ogni licenziamento di un dipendente, qualora il livello di investimento si riduca oltre i livelli stabiliti in contratto ovvero si riduca il numero di dipendenti coinvolti nell'attività.

Infine, in caso di chiusura delle strutture nel quinquennio successivo al Closing, l'acquirente è tenuto a pagare, oltre alla penale prevista in relazione a tale inadempimento, la penale prevista per la violazione dell'impegno relativi al mantenimento in servizio del personale.

A garanzia del pagamento di dette penali, l'Acquirente ha rilasciato alla data del Closing una fideiussione incondizionata a prima domanda della BNL per un ammontare di lire 2.200.000.000 con scadenza al compimento del terzo anno successivo al Closing.

Inoltre per il controllo del rispetto delle clausole contrattuali il Commissario Liquidatore ha la facoltà di avvalersi di controlli periodici da parte del Comune di Venezia, il quale potrà demandare le funzioni ispettive ai competenti organi; tali poteri di controllo alla scadenza del periodo commissariale a norma dell'art. 4 del D.L. 487/92 convertito in legge n. 33/93, previsti in capo

al Commissario Liquidatore, sono automaticamente trasferiti al Comune di Venezia.

Nella vendita a Fissore CO s.r.l. della OTO Breda Sud s.p.a. sono state inserite clausole sostanzialmente analoghe.

E' stato infatti previsto che:

Il piano industriale e di occupazione triennale, costituisce ad ogni effetto parte integrante del contratto stesso.

Il raggiungimento degli obiettivi occupazionali nei tempi e secondo le modalità previste dal piano, fino al numero complessivo di 284 unità operative da raggiungere entro il 31 dicembre 1995, nonché il mantenimento almeno di tale livello occupazionale con riprofessionalizzazione e mutamento contrattuale per 45 impiegati, fino alla scadenza di tre anni dalla conclusione del contratto costituiscono per l'acquirente un'obbligazione essenziale, il cui inadempimento comporta a carico dell'acquirente stesso la risoluzione del contratto previa apposita procedura di constatazione.

In caso di avvenuta risoluzione del contratto il compratore sarà tenuto alla restituzione dei titoli, beni mobili ed immobili entro il termine perentorio di quindici giorni. I beni mobili ed immobili dovranno essere restituiti nella situazione in cui si trovano all'atto della cessione, fatto salvo quanto eventualmente modificato per effetto esclusivamente della loro utilizzazione conforme alle finalità produttive loro proprie.

Per il caso di inadempimento dell'acquirente e a garanzia delle obbligazioni da esso assunte con contratto, è stata prevista una penale convenzionale di lire 10 miliardi da pagarsi immediatamente alla risoluzione, garantita da fidejussione bancaria, per un ammontare di lire 7 miliardi, con scadenza 31/12/1995.

Al fine di assicurare il controllo della puntuale esecuzione e attuazione del contratto, al Commissario liquidatore erano riconosciuti nei confronti della Fissore CO s.r.l. tutti i poteri previsti dall'art. 4, comma 6 del decreto-legge n. 487/1992, convertito con modificazioni dalla legge 33/1993, e cioè richiedere i dati, informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Agli stessi fini il Commissario liquidatore per le obbligazioni relative alla assunzione e mantenimento di personale poteva avvalersi di controlli periodici da parte dell'Assessorato al Lavoro Regione Calabria. Controlli quadrimestrali circa la realizzazione degli obiettivi occupazionali secondo le modalità e nei termini stabiliti dal piano potevano essere effettuati dalla Organizzazioni Sindacali territoriali, previo avviso al Commissario Liquidatore.